

**TRIBUNALE DI UDINE**

**FALL 2/09**

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg.:

**CRON.**

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI Presidente

dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice relatore

dott.ssa Mimma GRISAFI Giudice

letta l'istanza che precede e visti gli allegati;

visti gli atti della procedura fallimentare promossa con sentenza 16-20

gennaio 2009 di questo Tribunale nei confronti di:

**A**

nato a ..... il ...;

titolare dell'impresa individuale

**“B DI A”**

con sede in ....., Via .....

Ritenuto, come riferito e documentato dal curatore **dr.ssa Graziella**

**RONCHI** che è stata completata la distribuzione di tutto l'attivo realizzato;

**visti gli artt. 119 – 118 nr. 3 L.F.;**

**DICHIARA CHIUSA**

la procedura concorsuale di cui in epigrafe per avvenuta ripartizione finale dell'attivo;

Vista l'istanza presentata in data 4.10.2011 dal fallito **A** e diretta ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l. fall.;

letti gli atti;

visto il parere favorevole del curatore e del comitato dei creditori;

rilevato che è stata fissata udienza per l'audizione dei creditori ammessi allo stato passivo e non integralmente soddisfatti, previa notificazione dell'istanza di esdebitazione, atteso che il principio fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale di data 30.05.2006, n. 181, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 143 l. fall., nella parte in cui non prevede che vengano sentiti tutti i creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di cui all'art. 142 l. fall. di presentazione della richiesta in corso di procedura prima della chiusura del fallimento per un corretto rispetto del principio del contraddittorio e della tutela dei diritti soggettivi di tale categoria di creditori, nel caso in cui la stessa sia stata avanzata dopo la presentazione e approvazione del rendiconto, dato che i creditori pur avendo partecipato alla procedura non necessariamente hanno potuto interloquire sull'istanza come nel caso in cui ne vengano invece a conoscenza in sede di rendiconto finale del curatore ( potendo invece - in caso di presentazione prima di tale atto - essere contestualmente fissata l'udienza tanto per l'approvazione del rendiconto, quanto per l'audizione dei creditori in merito alla domanda di esdebitazione, previa comunicazione da parte del curatore della relativa istanza mediante inserimento della richiesta nella relazione prevista dall'art. 116, primo comma l. fall.);

rilevato che i creditori ammessi al passivo cui è stato ritualmente notificato il ricorso non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;

ritenuto che sussistono tutti i requisiti soggettivi di meritevolezza richiesti dall'art. 142, primo comma l. fall., non avendo in particolare Il A beneficiato mai

di altra esdebitazione, riportato sentenze penali di condanna per bancarotta fraudolenta ( non costituendo il decreto penale di condanna n. 398/011 per il reato di bancarotta semplice documentale ai sensi dell'art. 217, secondo comma, l. fall. precedente ostativo alla concessione del beneficio, dato che il reato di bancarotta semplice documentale non è previsto come causa ostativa ai sensi dell'art. 142, primo comma, n. 5 l. fall. ) o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, né avendo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura e avendo cooperato con gli organi fallimentari per il proficuo svolgimento della medesima o violato le disposizioni di cui all'art. 48 l. fall., come emerge dalla relazione del curatore di data 3.02.2012 ;

considerato che da tale relazione risulta anche che sono stati integralmente soddisfatti in sede di riparto finale oltre alle spese di procedura e agli altri crediti prededucibili, i crediti privilegiati e i creditori chirografari nella percentuale del 3,49 %;

rilevato che la citata disposizione di cui all'art. 142, 2° c, - secondo l'interpretazione di recente fatta propria dal Supremo Collegio - prevede che l'esdebitazione non può essere concessa, qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, dovendo intendersi con tale espressione che la condizione per la concessione del beneficio può ritenersi integrata anche quando taluni di essi non siano stati affatto pagati, senza distinzione fra creditori privilegiati e creditori chirografari, essendo rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito la comparazione di tale consistenza, rispetto a quanto complessivamente dovuto ( cfr. Cass., Sez. Un., 18/11/2011, n. 24214, secondo cui: " In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs., 9

gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.).

rilevato che alla luce di tale pronuncia del Supremo Collegio risulta in parte confermato l'indirizzo di questo Tribunale che i creditori debbano essere soddisfatti in una percentuale significativa, in riferimento alla valutazione comparativa fra l'ammontare complessivo del passivo e l'entità del pagamento degli stessi, pur senza necessità che anche i creditori chirografari risultino

essere stati saldati, pur se in misura minima ( cfr. per tale tesi, Trib. Udine. 21.12.2007, in Fallimento, 2008, 817 e anche Tribunale Rovigo, 22.01.2009, in Fallimento, 2009, 1186, Trib. Roma, 21.09.2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) ) e non certamente – secondo una diversa e meno rigorosa lettura del testo normativo – in misura esclusivamente parziale e anche irrisoria, senza alcun apprezzamento circa l'entità del soddisfo ( cfr. per la tesi della sufficienza del pagamento parziale dei soli creditori privilegiati Trib. Mantova, 3.04.2008, in Fallimento, 2009, 1193, App. Ancona, 12.12.2008, in Fallimento, 2009, 1184 e Trib. Taranto, 22.10.2008, ivi, 1187), con la conseguenza che è necessario di volta in volta valutare, in riferimento alle concrete risultanze delle ripartizioni dell'attivo, se il pagamento parziale dei soli creditori privilegiati integri o meno il requisito richiesto, tenuto conto dell'entità del passivo privilegiato e della relativa consistenza dei beni su cui si esercita la prelazione, rispetto all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria accertata, in base alla considerazione che nelle altre ipotesi in cui opera l'esdebitazione ( artt. 184 e 135 l. fall. in materia di concordato preventivo e fallimentare) i creditori privilegiati possono essere parzialmente pagati solamente nel caso in cui i beni sui cui si esercita la prelazione non siano capienti;

ritenuto che nel caso in esame tale requisito, del pagamento in una percentuale comunque significativa in riferimento all'entità del passivo sia privilegiato, che chirografario accertato, appare soddisfatto alla luce del complessivo pagamento di tutti i crediti privilegiati e del parziale pagamento dei creditori chirografari nella percentuale indicata dal curatore;

p.q.m.

visti gli artt. 142 e ss l. fall.

accoglie

il ricorso, dichiarando inesigibili nei confronti del fallito A i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Dispone che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 17 e trasmesso al competente Registro delle Imprese per la relativa annotazione a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Udine, li 18.05.2012.

IL PRESIDENTE

Alessandra Botton

IL GIUDICE REL

Gianfranco Pellizzoni

IL CANCELLIERE